

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 62

22° anno

13 marzo 1979

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 478/79 della Commissione, del 12 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 479/79 della Commissione, del 12 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

79/268/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 5 marzo 1979, che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura 5

79/269/CECA :

★ Decisione del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla nomina di un membro del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 6

79/270/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativa alla sostituzione di un membro titolare del comitato del Fondo sociale europeo 7

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 478/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1979

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	84,31
10.01 B	Frumento duro	131,52 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	86,61 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	91,22
10.04	Avena	86,91
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	79,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	4,72
10.07 B	Miglio	79,81 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	82,85 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	129,82
11.01 B	Farine di segala	133,03
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	214,92
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	138,96

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 479/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1979

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	5,63
10.01 B	Frumento duro	0	0,82	0,82	0,92
10.02	Segala	0	0,61	0,61	0,61
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	3,04	3,04	3,04
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	7,86

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	10,02	10,02
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	7,49	7,49
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1979

che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

(79/268/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (4) ha stabilito le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi intracomunitari nel settore in causa;

considerando che, in attesa dell'applicazione di una regolamentazione comunitaria in materia, è stato stabilito dall'articolo 7 della suddetta direttiva che, in linea di principio, le importazioni in provenienza dai paesi terzi non debbano fruire di condizioni più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari;

considerando che le regole comunitarie relative agli scambi tra Stati membri non sono ancora completamente stabilite, segnatamente per quanto riguarda i criteri di iscrizione nei registri genealogici; che esse saranno complete soltanto dopo l'adozione di alcune misure d'applicazione, in particolare di quelle previste dall'articolo 6 della suddetta direttiva; che è pertanto opportuno disporre che l'articolo 7 della direttiva menzionata venga applicato progressivamente, in concomitanza con l'entrata in vigore del regime intracomunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9 della direttiva 77/504/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 9*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie:

- a) per conformarsi alla presente direttiva, escluso l'articolo 7, entro e non oltre il 1° gennaio 1979;
- b) per conformarsi all'articolo 7, riguardo a ciascuno dei settori che esso copre, alle stesse date alle quali essi si conformano alle corrispondenti disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari, in particolare alle decisioni via via adottate in applicazione dell'articolo 6.

Essi ne informano immediatamente la Commissione ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

(1) GU n. C 9 dell'11. 1. 1979, pag. 4.

(2) Parere reso il 16 febbraio 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 21/22 febbraio 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 1979****relativa alla nomina di un membro del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio****(79/269/CECA)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18,

viste le decisioni del Consiglio, del 2 agosto 1978 e del 16 ottobre 1978, relative alla designazione delle organizzazioni rappresentative chiamate a stabilire elenchi di candidati per il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione del Consiglio del 16 ottobre 1978, relativa alla nomina dei membri del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per il periodo fino al 15 ottobre 1980,

considerando che un seggio di membro del citato Comitato nella categoria dei rappresentanti dei consumatori e commercianti si è reso vacante in seguito al decesso del signor Mandel, comunicato al Consiglio il 15 febbraio 1979,

vista la candidatura presentata il 19 febbraio 1979,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Günther Niehage è nominato membro del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in sostituzione del sig. Mandel, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 15 ottobre 1980.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. MEHAIGNERIE

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 5 marzo 1979****relativa alla sostituzione di un membro titolare del comitato del Fondo sociale europeo**

(79/270/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 ⁽¹⁾ relativo al Fondo sociale europeo,visto lo statuto del comitato del Fondo sociale europeo ⁽²⁾ modificato con la decisione del Consiglio del 9 aprile 1968 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la decisione del Consiglio del 17 aprile 1978 relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo che termina il 16 aprile 1980,

considerando che un seggio di membro titolare di detto comitato, nella categoria dei rappresentanti dei governi, si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Étienne, portate a conoscenza del Consiglio in data 21 febbraio 1979,

vista la candidatura presentata in data 21 febbraio 1979,

DECIDE :

Articolo unico

Il sig. André è nominato membro titolare del comitato del Fondo sociale europeo, in sostituzione del sig. Étienne per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 16 aprile 1980.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. MEHAIGNERIE

⁽¹⁾ GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.

⁽²⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1201/60.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 25.